

di diritto in cui la stessa si trova quale risulta dagli atti di collaudo con i relativi oneri, pesi e pertinenze e comporta la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti la gestione e la conservazione dello stesso;

3. -di stabilire che l'opera trasferita con il presente provvedimento conserva il vincolo di destinazione originario per dieci anni dalla data del collaudo ai sensi dell'art. 2bis della L.r. 3/93 e s.m.i. e l'eventuale sua modifica è consentita nei limiti e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 bis della L.r. n. 3/93 e s.m.i.;
4. -di dare atto, altresì, che il presente decreto, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale del 7.04.2008, n. 257, costituiscono titolo per la trascrizione e la volturazione catastale dell'opera oggetto del trasferimento in favore del Consorzio di Bonifica Centro e che tutti gli oneri conseguenti al trasferimento sono a totale carico dello stesso Consorzio;
5. -di autorizzare la pubblicazione del presente decreto presidenziale sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, lì 21.03.2009

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
Dott. Gianni Chiodi

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 16.03.2009, n. 2:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 5 del 02.12.2008 nella Provincia di Teramo a seguito dell'istituzione delle zone di restrizione della Regione Marche in Provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la nota n. 219/SA del 19.02.2009 e i relativi allegati del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 5 del 02.12.2008

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte del Servizio Veterinario dell' Az. ASL di Teramo;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'Afta epizootica;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 " recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;

Vista l'O.M. 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Considerato che con Determina n. DG/11/01 del 08/01/2009, le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 5 del 02.12.2008 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell'Az. ASL di Teramo.

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 5 del 02/12/2008;

Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 5 del 02.12.2008 poiché, sotto l'aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n.° 5 del 02/12/2008 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i territori interessati della Provincia di Teramo;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al *B.U.R.A.* per la pubblicazione:

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

ORDINANZA 16.03.2009, n. 3:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 001 del 27.01.2009 per i focolai secondari insorti presso l'Az. cod. az. 101AQ244 nel territorio della Provincia di L'Aquila e le Az. cod. az. 038CH026 e 014CH105 nel territorio della Provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le note n. 444/SA e n. 484/SA del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto rispettivamente del 16.02.2009 e 19.02.2009 con le quali si trasmettono le proposte di revoca delle zone di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009 per i focolai secondari verificatisi negli allevamenti suini cod. az. 038CH026 situato in C.da Morelle del Comune di Furci e cod. az. 014CH105 situata in C.da S. Lucina del Comune di Casalanguida.

Vista la nota n. A9/256 del 17.02.2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di L'Aquila con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte dei Servizi Veterinari delle Az. UU.SS.LL. di L'Aquila e Lanciano - Vasto;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;